

STATUTO

Definizioni e finalità

Art.1

- L'associazione **ONES** è un centro di vita associativa, a carattere volontario, autonomo, pluralista, apolitico e democratico. Non persegue scopi di lucro.

Art.2 - Lo scopo principale dell'associazione è quello di promuovere attività culturali, sportive, turistiche e ricreative, nonché servizi, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri soci. Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d'intervento dell'associazione. L'associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che riterrà opportune.

I Soci

Art.3 - Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età; indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, sesso, cittadinanza, appartenenza etnica e professione. I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in assemblea. Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione dello statuto, l'assenza di pendenze penali, il godimento di tutti i diritti civili e il rispetto della civile convivenza.

Art.4 - Gli aspiranti soci devono presentare domanda al consiglio direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita insieme alla attestazione di accettare ed attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

Art.5 - entro trenta giorni dalla presentazione, il consiglio direttivo prenderà in esame le domande di ammissione, verificando che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti richiesti e delibererà sulla stessa. Qualora la domanda venga accettata, la qualifica di socio, diverrà effettiva e, dopo il pagamento della quota sociale, al nuovo socio verrà consegnata la tessera sociale dell'associazione e il nominativo verrà annotato nel libro dei soci. Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncerà in via definitiva l'assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria. La tessera ha validità annuale e in nessun caso potrà avere valore temporaneo. La tessera non è trasmissibile.

Art.6 - I soci hanno diritto a: 1) frequentare i locali dell'associazione ed a partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'associazione. Ciò vale anche per i familiari dei soci, purché si attengano allo statuto e posseggano i requisiti necessari ai soci, sotto la responsabilità del socio loro familiare. 2) a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'assemblea. 3) ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti. Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera sociale cinque giorni prima dello svolgimento dell'assemblea.

Art.7 - Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale, al rispetto dello statuto e del regolamento interno, ad osservare le delibere degli organi sociali, nonché a tenere irreprensibile condotta civile e morale all'interno dei locali della Associazione. Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili. I soci svolgeranno la loro opera a titolo prevalentemente volontario e con cariche sociali prevalentemente gratuite.

Art.8 - La qualifica di socio si perde per: 1) decesso 2) mancato pagamento della quota sociale 3) espulsione o radiazione 4) dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al consiglio direttivo.

Art.9 - Il Consiglio Direttivo ha facoltà di intraprendere azioni disciplinari nei confronti del socio, mediante (a seconda dei casi) il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione per i seguenti motivi: 1) inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali deliberazioni degli organi sociali 2) denigrazione dell'associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci 3) l'attentare in qualche modo al buon andamento dell'associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento 4) il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee 5) appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti o d'altro di proprietà dell'associazione 6) l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

Art.10 - Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima assemblea dei soci.

Patrimonio sociale e rendiconto

Art.11 - Il patrimonio sociale dell'associazione è indivisibile ed è costituito da: 1) beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione 2) contributi, erogazioni e lasciti diversi 3) fondo di riserva.